



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

*AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PARCHEGGI
PUBBLICI A PAGAMENTO
DEL COMUNE DI MONDOVI'*

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2	DURATA DELLA CONCESSIONE, DECORRENZA E REVISIONE PREZZI
ART. 3	TARIFFE E ORARI DEI PARCHEGGI
ART. 4	VARIAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A PARCHEGIO A PAGAMENTO;
ART.5	IMPORTO PRESUNTO DI CONCESSIONE - PROVENTI DELLA CONCESSIONE E RIVERSAMENTO QUOTE
ART. 6	IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ART. 7	ONERI DEL CONCESSIONARIO
ART. 8	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E OBBLIGHI CONNESSI AL PERSONALE DIPENDENTE
ART. 9	OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO
ART. 10	RESPONSABILITA'
ART. 11	ONERI PER LA SICUREZZA
ART. 12	CAUZIONI
ART. 13	CLUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
ART. 14	RISOLUZIONE CONTRATTUALE, RECESSO E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO
ART. 15	PENALITA' E SANZIONI
ART. 16	CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
ART. 17	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 18	CONTROVERSIE
ART. 19	NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 20	OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"
ART. 21	LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA
ART. 22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 23	RINVIO

Art. 1 Oggetto della concessione

CPV : (98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi)

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione e controllo dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio del Comune di Mondovì, come di seguito dettagliati:

A) PARCHEGGI IN SUPERFICIE

Le aree a parcheggio a pagamento, quali risultanti alla data di approvazione del presente capitolato, sono attualmente ubicate in:

Zone	N. Stalli
Zona 1 - Piazza Roma	33
Zona 2 - Piazza Ellero	234
Zona 3 - Piazza Martiri Della Libertà	7
Zona 4 - Via Santuario	9
Zona 5 - Piazza Santa Maria Maggiore	34
Zona 6 - Corso Statuto	69
Zona 7 - Area Quartiere	43
Zona 8 - Via Manessero	48
Zona 9 - Piazzetta Levi	23

Alla data di approvazione del presente capitolato il totale degli stalli di sosta destinati a parcheggio a pagamento in superficie è di 500 circa.

Attualmente sono in uso, per la gestione delle aree sopra citate di proprietà dell'Amministrazione precedente, n. 18 parcometri marca Parkeon modello Stellio con pannello solare e accettatore bancomat in modalità FastPay e un impianto a sbarre WPS Parking System modello "BC200", per il controllo accessi.

La Ditta che si aggiudicherà la concessione avrà l'onere di sostituire tutti i parcometri attualmente in uso con nuovi parcometri di nuova generazione, parcometri che oltre al numero di targa dei veicoli, dovranno consentire l'attuazione di tutte le funzioni previste nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13 marzo 2024. I parcometri dovranno accettare pagamenti in moneta, con carta di debito o di credito e consentire anche il pagamento tramite app.

La Ditta dovrà provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale.

Si dovrà prevedere che i parcometri installati per gestire i posti auto nel Comune di Mondovì possano emettere i titoli di viaggio per il TPL (Trasporto pubblico locale) e per la Funicolare di Mondovì, anche attraverso specifici accordi commerciali di integrazione tariffaria che dovranno essere stipulati con il gestore dei servizi di trasporto pubblico del Bacino della Provincia di Cuneo, definito dall'Agenzia della mobilità Piemontese.

Il Comune, in attuazione della propria politica del traffico e della sosta, ha il diritto di abolire parcheggi a pagamento, di limitarne l'orario di fruizione, di escludere tratti di rete stradale dalla circolazione, a tempo o permanentemente.

Qualora la superficie concessa venga ridotta o aumentata si potrà procedere ad una revisione delle condizioni contrattuali.

Per una maggiore comprensione della localizzazione delle zone attualmente soggette a sosta a pagamento in superficie, si allega al presente capitolato una planimetria sintetica (allegato A)

B) PARCHEGGIO MULTIPIANO

Il parcheggio multipiano è ubicato in località Quartiere ed ha 211 stalli di sosta, così suddivisi:

- al piano "0" : 71;
- al piano - "1" : 75;
- al piano - "2": 65;

A servizio del parcheggio pubblico sopra citato è installato un impianto a sbarre WPS Parking System modello "BC200" per il controllo accessi, con caratteristiche meglio specificate **nell'allegato B.**

Si specifica che l'impianto a sbarre WPS dovrà prevedere la possibilità di pagamento con POS attraverso tutti i vari metodi e strumenti di pagamento attualmente in uso.

La Ditta che si aggiudicherà la concessione potrà essere autorizzata all'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza all'interno del parcheggio Multipiano su tutti e tre i piani. La ditta dovrà provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e al collegamento del cartello luminoso segna posti liberi posto in Corso Statuto.

La ditta dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del parcheggio Multipiano e al pagamento delle utenze.

Art. 2 Durata della concessione, decorrenza e revisione prezzi

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (anni) dalla data di sottoscrizione del contratto con opzione di rinnovo per altri 5 anni.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione debitamente documentata, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

Il concessionario, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà accettare la consegna del servizio nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il concessionario, alla data di avvio della concessione dovrà rendere operativi tutti i servizi previsti nel presente capitolato.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a garantire, alle medesime condizioni stabilite in sede contrattuale, le prestazioni oggetto della concessione fino all'individuazione del nuovo contraente, nei casi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 11, del D. lgs. 36/2023.

Art. 3 Tariffe e orari dei parcheggi

Tariffe per i parcheggi in superficie:

Non residenti	Tariffe
1/2 h	0,50
1 h	0,80
2 h	1,60
3 h	2,40
4 h	3,20
Oltre 4 h	1,10/h
Abbonamento mensile	70,00

Residenti ed esercenti	Tariffe
1/2 h	0,40
1 h (sosta illimitata)	0,70
2 h (sosta illimitata)	1,40
3 h (sosta illimitata)	2,10
4 h (sosta illimitata)	2,80
Oltre 4 ore	0,70/h
Abbonamento mensile	65,00
Abbon. Mensile residenti Ztl	40,00
Abbonamento mensile esercente/studi (max 1 auto)	65,00

Si stabilisce:

- l'esenzione dal pagamento delle tariffe nelle aree a pagamento in superficie alle seguenti categorie di veicoli/ utenti:

- i veicoli riservati ai servizi di polizia e di soccorso, i veicoli di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni pubbliche, i veicoli dell'Asl, i veicoli di società concessionarie di

pubblici servizi muniti di scritta identificativa e/o contrassegno di riconoscimento, in ragione degli interventi e delle funzioni di competenza a cui appartengono;

- i veicoli, come già previsto in precedenti atti, utilizzati da persone diversamente abili, munite di apposito contrassegno;
 - i veicoli in sosta negli stalli rosa con apposito contrassegno;
 - i veicoli di proprietà dei medici e del personale sanitario in visita, durante lo svolgimento del loro servizio, per un periodo massimo di un'ora. I suddetti veicoli dovranno, al fine di essere individuati, esporre apposti contrassegni;
 - i veicoli elettrici.
- nelle aree a pagamento in superficie, per i veicoli ibridi uno sconto sulle tariffe pari al 30 % (trenta).
- l'esenzione dal pagamento delle tariffe nelle aree a pagamento in superficie per il periodo dal 17 al 24 dicembre, nonché per la prima settimana dei saldi invernali e per la prima settimana dei saldi estivi come stabilite dal calendario regionale.
- per il Consorzio per i servizi Socio-Assistenziali del Monregalese l'esenzione dal pagamento per 5 (cinque) veicoli muniti di apposita scritta identificativa e/o contrassegno di riconoscimento.
- nelle aree a pagamento in superficie, la cosiddetta "sosta gentile" gratuita per i primi 15 minuti, prevedendo parcometri che richiedano l'inserimento del numero di targa del veicolo, al fine di evitare abusi e di stabilire la sosta minima in 30 minuti dopo la "sosta gentile" di 15 minuti.

Tariffe relative al parcheggio coperto multipiano del Quartiere:

Parcheggio multipiano					
			Nuove tariffe		
Tariffa oraria					
Dalle ore 8 alle ore 19			1,00		
Dalle ore 19 alle ore 8			0,20		
Senza limiti di tempo (tutti i giorni h 24)					
1 mese			37,00		
3 mesi			105,00		
6 mesi			205,00		
12 mesi			400,00		
12 mesi residenti ztl Breo			300,00		
Diurno 13 ore (tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30)					

1 mese			19,00		
2 mesi			35,00		
3 mesi			53,00		
4 mesi			68,00		
6 mesi			100,00		
12 mesi			195,00		
12 mesi residenti ztl Breo			150,00		
Diurno 5 giorni (da L/V oppure M/S dalle 7,30 alle 20,30)					
1 mese			15,00		
2 mesi			28,50		
3 mesi			42,00		
4 mesi			55,00		
6 mesi			80,00		
12 mesi			170,00		
12 mesi residenti ztl Breo			110,00		
Diurno 5 giorni (da L/V oppure M/S dalle 7,30 alle 20,30) per dipendenti comunali e 5 stalli auto Casm					
1 mese			13,00		
2 mesi			25,00		
3 mesi			35,00		
4 mesi			45,00		
6 mesi			66,00		
12 mesi			130,00		
Notturmo 13 ore (tutti i giorni dalle 19,00 alle 8,00)					
1 mese			13,00		
3 mesi			38,00		
6 mesi			75,00		
12 mesi			145,00		
12 mesi residenti ztl Breo			100,00		
Mensile moto (tutti i giorni h 24)					
1 mese			10,00		

Il numero degli stalli utilizzabili tramite abbonamento è fissato in 260 massimi.

Il parcheggio multipiano è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 05.00 alle ore 01.00

Il Comune potrà richiedere l'apertura del parcheggio fuori orario in occasioni straordinarie.

Gli utenti titolari di abbonamento devono essere messi in condizione di poter utilizzare l'impianto per tutta la settimana.

Il Comune si riserva un numero massimo di 12 stalli per il parcheggio gratuito dei propri veicoli.

Tutte le tariffe contemplate nel presente capitolato si applicano fino al 30 settembre 2034. Il Comune potrà comunque in qualsiasi momento, dopo aver effettuato le dovute valutazioni, procedere ad un aumento e/o ulteriore diminuzione delle suddette tariffe.

Il concessionario potrà richiedere la variazione delle tariffe nel caso in cui si registri una variazione o dei mutamenti tali che comportino la necessità di adeguare le predette tariffe.

Art. 4 Variazione delle aree soggette a parcheggio a pagamento

Il Comune esercita il diritto di sospendere l'utilizzo di aree destinate a parcheggio a pagamento in superficie, senza che il concessionario abbia a pretendere alcuna forma di indennizzo, nei seguenti casi:

- nelle zone del centro storico e zone limitrofe per l'applicazione di Zone a Traffico Limitato;
- nei giorni del mercato settimanale, in caso in estensione o sostituzione di altre aree mercatali;
- in occasione di manifestazioni, mostre, convegni, raduni in qualsiasi area destinata a parcheggio a pagamento in superficie, curando di arrecare il minor danno nella sottrazione di posti e nei tempi di ripristino della circolazione veicolare;
- in coincidenza con la concessione di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di cantieri, dehors etc.;
- posizionamento di arredo urbano o di contenitori per la raccolta rifiuti;
- l'inizio dei saldi invernali ed estivi o il periodo natalizio.

Art. 5 Importo presunto di concessione – Proventi della concessione e riversamento quote.

In merito alle **compensazioni economiche**, l'importo a base di gara è stato determinato eseguendo una proiezione sugli introiti che teoricamente potrebbe realizzare il concessionario applicando una percentuale base di aggio da corrispondere al Comune pari al 42% che dovrà essere incrementata in sede di offerta economica.

L'importo presunto a base di gara di concessione è pari ad € 1.402.426,64. (per 5 anni)

L'importo totale della concessione per 5 + 5 anni è pari a € 2.806.851,43 oltre I.V.A. come indicato nel PEF.

Il concessionario incassa direttamente le tariffe di cui al precedente art. 3 .

Il concessionario è tenuto a riversare al Comune la quota di incasso nella misura pari all'offerta presentata in sede di gara.

Tale quota dovrà essere riversata a cadenza trimestrale ed il pagamento dovrà essere effettuato, mediante avvisi PagoPa, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel caso di ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini sopra indicati e nel caso di oltre tre tardivi pagamenti consecutivi, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il concessionario è tenuto a presentare al termine di ogni trimestre un rendiconto relativo agli incassi delle tariffe suddivise per tipologia.

Per gli incassi relativi al Parcheggio Multipiano (Quartiere) le somme da riversare al Comune si configurano come corrispettivi da assoggettare ad I.V.A. (aliquota ordinaria); il Comune provvederà, pertanto, all'emissione di fattura elettronica sulla base degli incassi comunicati dal concessionario con l'applicazione dell'I.V.A. nella misura ordinaria.

Il Comune può in qualsiasi momento richiedere al concessionario la documentazione contabile e fiscale riguardante la concessione in oggetto.

Art. 6 Impianti ed attrezzature

Il Comune concede in comodato gratuito al concessionario gli impianti ed attrezzature, elencati sopra, nelle condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano al momento dell'assunzione della concessione.

Il Concessionario si avvale del materiale elencato nel sopracitato allegato per lo svolgimento del servizio in concessione, assumendo l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione, della sostituzione delle apparecchiature o delle componenti non passibili di riparazione, delle integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.

Alla scadenza del contratto tutti gli impianti e le attrezzature, ivi compresi quelli acquistati successivamente all'aggiudicazione per il miglioramento del servizio o per l'ampliamento delle aree a parcheggio vengono consegnati al Comune nelle migliori condizioni di manutenzione senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 7 - Oneri del concessionario.

Il Concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale.

Eventuali nuove attrezzature e/o installazioni che il concessionario installerà per il funzionamento del servizio in concessione, al termine del periodo di concessione, passeranno automaticamente nella proprietà del Comune di Mondovì.

Gli impianti tecnologici, le attrezzature, le installazioni fisse e mobili, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale devono essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza.

Ogni qual volta il Comune decida di destinare nuove aree a parcheggio a pagamento e ritenga di affidarne la gestione alla Società concessionaria, quest'ultima è tenuta ad assumersene l'onere, attrezzando il nuovo sito con

segnaletica orizzontale e verticale e con parcometri in numero non inferiore ad uno ogni venticinque stalli, salvo diverso accordo.

Saranno a carico del concessionario tutte le spese comprese quelle del personale impiegato per lo svolgimento del servizio che dovrà essere retribuito ed assicurato secondo il vigente CCNL di categoria.

Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali **e i costi della sicurezza c.d. propri da sostenersi per garantire le prestazioni richieste** relative alla gestione dei parcheggi.

Il concessionario dovrà garantire lo svuotamento periodico dei parcometri con cadenza da concordare.

Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione dei parcheggi in superficie e del parcheggio multipiano.

Al fine di consentirne una corretta valutazione delle spese di gestione e a titolo meramente indicativo vengono riportati i costi sostenuti nel PEF.

Art. 8 Servizio di sorveglianza e obblighi connessi al personale dipendente

Il Comune affida al concessionario la sorveglianza giornaliera, secondo gli orari e le tariffe di cui all'Art.3, tramite la presenza e l'intervento del personale in loco, che dovrà, altresì, agevolare l'utenza nel corretto utilizzo degli impianti.

Il concessionario provvede, a propria cura e spese, a dotarsi di personale idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui all'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e art. 12_bis del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, denominato "ausiliario della sosta", munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale. Gli addetti devono essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento.

Detto personale, dipendente dal concessionario, svolge la propria attività coordinandosi e confrontandosi con il comando della polizia locale. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni, l'ausiliario ritenuto inadatto dal Comune dietro adeguata motivazione.

Il concessionario si deve avvalere di ausiliari in numero adeguato allo sviluppo dei parcheggi ed alle esigenze di controllo e verifica, per un numero comunque mai inferiore a 2 ausiliari full-time e 1 ausiliario part-time 50%. Tali soggetti saranno tenuti a prestare un'attività costante per l'intera durata della concessione.

Gli incassi derivanti dai pagamenti delle sanzioni contestate dal personale ausiliario spettano unicamente al Comune che non riconosce alcuna forma di indennizzo al concessionario.

Il personale individuato dalla Ditta a svolgere le funzioni di ausiliario del traffico, dovrà provvedere all'accertamento delle violazioni e all'invio delle stesse, attraverso i mezzi telematici, al Comando Polizia Locale. Attraverso l'impiego del software di gestione delle sanzioni amministrative in uso al Comando. A tal fine è fornita a spese del Comune, l'attrezzatura informatica necessaria al rilievo delle sanzioni. Il concessionario dovrà concordare con il Comando di Polizia Locale, le modalità di svolgimento dell'attività di controllo e inviare mensilmente il quadro dei turni degli ausiliari stessi. La Polizia Locale potrà comunque, autonomamente

effettuare attività di controllo, anche al fine di verificare il rispetto del tasso massimo di evasione tollerato.

L'ausiliario del traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità della sosta o ad altri problemi che coinvolgono le competenze del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale che dovrà assicurarla nel più breve tempo possibile.

Il pagamento della sanzione per la fattispecie di cui all'art. 207 del Codice della Strada, potrà avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia Locale.

Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti dalla Amministrazione Comunale. A tal fine il Comando di Polizia Locale giornalmente verificherà tramite i flussi informatici generati, le violazioni per le successive notificazioni.

Il concessionario, per quanto concerne le attività del personale ausiliario, dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto della Legge n. 81/2008 e s.m.i. .

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la retribuzione del personale, ivi compresi assegni, indennità, contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e per il contratto collettivo nazionale dei lavoratori che ad essi dovrà essere applicato.

Art. 9 - Obblighi diversi del concessionario

Il Concessionario è tenuto a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata del contratto, anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze. Deve assicurare la sorveglianza anche del parcheggio multipiano per l'intero arco delle 24 ore, per le ore notturne è consentito il ricorso ad istituti di vigilanza privata.

Il concessionario deve eleggere domicilio in Mondovì, dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni inerenti la concessione; deve, altresì, comunicare all'Amministrazione il nominativo del responsabile del servizio.

L'ufficio ubicato nel parcheggio Multipiano dovrà essere presidiato ad orari che dovranno essere concordati per il rilascio delle informazioni agli utenti, incombenze gestionali e dovrà essere attivato un numero di telefono dedicato per gli interventi. Oltre alla Carta dei servizi di seguito prevista, il concessionario dovrà diffondere le necessarie informazioni anche su Web, sugli orari di aperture, le tariffe, agevolazioni, ecc.

E' fatto divieto al concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il parcheggio multipiano e quello in superficie per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente concessione, salvo assenso da parte del Comune.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni per la gestione del parcheggio multipiano, inclusa la prevenzione incendi, e di quello in superficie sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

E' fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della concessione.

Il Concessionario deve fornire trimestralmente al Comune tutti i dati inerenti l'attività esercitata in gestione e le informazioni di volta in volta necessarie per

l'attività di controllo, con modalità tecnico/informatiche da concordare con il Comune e il Comando di Polizia Locale.

E' facoltà dell'Amministrazione provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del Concessionario fornire la più ampia collaborazione.

Art. 10 – Responsabilità

Il concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima.

Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, etc.) che extracontrattuale (danni a terzi etc.).

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare:

- una polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni cagionati al Comune e a terzi durante la gestione del servizio oggetto della concessione, con un massimale minimo di RCT di Euro 5.000.000,00 (comprensiva dei danni da incendio con sottolimito minimo di 1.000.000,00) e un massimale minimo di RCO di Euro 3.000.000,00.

Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Mondovì si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 11 – Oneri per la sicurezza

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento si esplica con interventi di installazione delle apparecchiature, della segnaletica stradale e con lo scassetamento periodico dei parcometri con l'impiego di macchine e attrezzature meccaniche in luoghi che possono essere poco o per nulla frequentati, ma più di frequente in situazioni di presenza antropica e lungo strade e vie cittadine con traffico veicolare. Non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze con il personale del Comune di Mondovì (art. 26 d.lgs. n. 81/2008). Sarà fatto obbligo all'affidatario, prima dell'avvio di servizio, dotarsi di POS e PSS nei quali vengano riportate le misure di sicurezza che lo stesso intende adottare per l'installazione degli impianti. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico e dalla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica, ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'affidatario ai vari gestori prima dell'avvio di esecuzione degli interventi. Dalle analisi condotte il Comune di Mondovì ha ritenuto che non vi siano le condizioni operative previste dalla normativa che impone la redazione del PSC. Tuttavia non si esclude la possibilità da parte dell'impresa di organizzare diversamente, pur mantenendo gli stessi obiettivi previsti dal contratto, le fasi di

lavoro. Pertanto, qualora le modifiche attuate dall'impresa rendano necessaria la redazione del PSC, i relativi oneri saranno a totale carico della stessa

Art. 12 - Cauzioni

Cauzione provvisoria:

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice e stabilita nei documenti di gara.

Cauzione definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione come definita dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e stabilita nei documenti di gara.

Art. 13 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Di conseguenza, l'Amministrazione comunale, ritenendo avvalersi della clausola sociale ai sensi dell'articolo 57 del Codice, fa obbligo al Gestore subentrante di provvedere alla vigilanza ed al controllo della sosta nonché per tutti gli atti di gestione del servizio tramite addetti, da assumersi tra il personale del precedente concessionario.

Art. 14 Risoluzione contrattuale, Recesso e revoca dell'affidamento

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'Amministrazione revocherà la concessione, senza indennizzo, nel caso di fallimento del concessionario.

Potrà revocare la medesima, sempre senza indennizzo, oltre che nei casi citati all'articolo precedente, allorché ricorra anche una sola delle seguenti cause: 1) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal comune; 2) disattivazione totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo; 3) Impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti; 4) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni applicate; 5) mancato versamento a favore del Comune delle somme incassate, nei termini previsti;

Art. 15 Penalità e sanzioni

Qualora vengano accertate a carico del concessionario violazioni agli obblighi assunti con il presente affidamento, il Comune contesta gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per eventuali giustificazioni. Se il concessionario, entro il termine stabilito, non rimuove gli inconvenienti contestatigli o non fornisce giustificazioni ritenute valide da parte del Comune, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da Euro 500 a Euro 5000 secondo la gravità dell'inadempienza.

Il pagamento deve essere attuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Art. 16 Carta della qualità dei servizi

Ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 244/2007, il concessionario è tenuto ad emanare la carta della qualità dei servizi, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alla concessione del servizio in oggetto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro per i destinatari dei servizi oggetto di concessione, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di inottemperanza.

Nella redazione del suddetto documento, il concessionario è tenuto a recepire i contenuti di cui all'accordo del 26/09/2013, sancito dalla Conferenza Unificata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 29/10/2013 - Suppl. Ordinario n. 72, con cui sono state messe a punto le linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 461, della Legge 24/12/2007 n. 244.

Al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità della concessione dei servizi in oggetto e di tutelare i destinatari, con la sottoscrizione del contratto le parti, ai sensi del sopra citato art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, si impegnano a:

1. consultare le associazioni dei consumatori;
2. verificare periodicamente, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi erogati fissati nel contratto alle esigenze dei soggetti cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
3. prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto e di quanto stabilito nella carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia al Comune, sia al concessionario, sia alle associazioni dei consumatori;
4. istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento della concessione dei servizi in oggetto tra Comune, concessionario ed associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute.

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri relativi all'attuazione delle attività di cui ai sopra citati punti 1, 2, 3 e 4 secondo le modalità che di volta in volta verranno definite dalle parti.

Il concessionario, in ottemperanza a quanto sopra e ai sensi, si impegna a redigere e pubblicare la carta della qualità dei servizi entro e **non oltre il primo anno di concessione**.

Art. 17. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. Domenica Chionetti:
tel. 0174 559205

Art. 18. Controversie.

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro sarà quello territorialmente competente per la città di Mondovì

Art. 19 Norme di comportamento

Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 10/12/2022, che riceverà copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

Art. 20 Obblighi in tema di "legge anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni

Art. 21 - Lotta alla delinquenza mafiosa

L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso il Comune di Mondovì per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario; il conferimento è altresì

obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Mondovì, titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.

Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto, 15 - 12084 Mondovì;

Centralino: 0174/559.211, e-mail: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it.

Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: Avv. Daniela Dadone con studio in Mondovì, Via Cuneo, 12 - e-mail dpodanieladadone@gmail.com.

Art. 23 – GDPR – Responsabilità trattamento dati utenti

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la ditta sarà nominata “Responsabile esterno” del trattamento dei dati degli utenti del servizio di cui il Comune risulti titolare ed avrà l'obbligo di prestare garanzie adeguate in merito all'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il trattamento sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il rapporto tra titolare e responsabile sarà regolato da apposito atto giuridico, stipulato per iscritto che, consentirà al Comune, in qualità di titolare dei dati, di impartire istruzioni al responsabile prevedendo, in dettaglio, quale sia la materia disciplinata, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare. Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche sulle modalità di trattamento dei dati. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento della società, per qualsivoglia causa, la designazione quale “Responsabile esterno” del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di fornitura di servizi.